

INTRODUZIONE

Il Codice Rocco, impostato sulla funzione retributiva della pena e un trattamento sanzionatorio severo, in alternativa alla detenzione in carcere, aveva previsto unicamente la liberazione condizionale, la cui natura di misura alternativa alla detenzione è stata peraltro affermata dalla giurisprudenza di legittimità solo in tempi recenti. Tale scelta ha favorito da subito il sovraffollamento carcerario, ancora oggi da ritenere un problema endemico del nostro sistema penitenziario – come mostra la recente pubblicazione dell'ultimo Rapporto “*Space I 2013*” del Consiglio d'Europa, che indica l'Italia come il Paese del vecchio continente con il più grave sovraffollamento carcerario –, pertanto, le misure alternative in seguito introdotte, alla loro specifica funzione di rieducazione e risocializzazione, hanno affiancato ben presto quella di far fronte al problema indicato ed in un certo senso ad esse si è fatto ricorso per attenuare il rigore sanzionatorio.

Tra le misure alternative, la detenzione domiciliare è, ed è sempre stata, la misura privilegiata dal legislatore per far fronte al sovraffollamento carcerario, che, oltre a condurre inevitabilmente alla violazione dei diritti fondamentali dei detenuti, costituisce un ostacolo insormontabile alla realizzazione della finalità rieducativa assegnata alla pena dalla Costituzione.

La detenzione domiciliare si distingue dalla pena detentiva classica (reclusione e arresto) in quanto si attua in luoghi diversi dall'istituto di pena e consente al condannato di scontare la sanzione penale in condizioni meno afflittive.

Le ragioni di tale predilezione sono fondamentalmente due: la detenzione domiciliare non ha costi per lo Stato, in quanto il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del detenuto domiciliare non gravano sull'amministrazione penitenziaria, ma sul detenuto medesimo, in qualità di comune cittadino; la misura in oggetto è inoltre la più contenitiva e, perciò, la più rispondente alle esigenze di sicurezza e prevenzione.

Si tratta certamente di due ragioni importanti e plausibili, ma esse denunciano una visione miope da parte del legislatore, spesso troppo attento a cavalcare l'onda emotiva contingente e poco invece attento alla realizzazione di un sistema dell'esecuzione penale efficace e seriamente orientato alla realizzazione della finalità rieducativa della pena, finalità costituzionalmente prevista a beneficio non solo del condannato, ma soprattutto dell'intera collettività, in quanto il soggetto rieducato non delinque più, o almeno, non dovrebbe più delinquere.

E la detenzione domiciliare non può certo dirsi la misura alternativa per ec-

cellenza, tant'è che in dottrina ancora oggi si discute sulla sua natura giuridica e sulla sua efficacia rieducativa.

Introdotta dalla legge c.d. "Gozzini", legge 10 ottobre 1986, n. 663, la detenzione domiciliare è stata così oggetto di numerosi interventi volti ad espanderne il campo di applicazione, interventi che hanno aumentato i limiti edittali, hanno incluso ulteriori beneficiari e previsto nuove condizioni legittimanti l'accesso sicché ad oggi le ipotesi di detenzione domiciliare sono molteplici, soddisfano finalità fra loro molto diverse e addirittura convivono ipotesi tra loro sovrapponibili, ma concedibili sulla base di presupposti e procedimenti diversi, come nel caso dell'esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010, la quale, introdotta con carattere provvisorio, ma in seguito entrata a regime, condivide sostanzialmente il suo campo d'azione con la detenzione domiciliare generica biennale.

È auspicabile pertanto un nuovo intervento del legislatore che riconduca il sistema ad una sua coerenza intrinseca.

CAPITOLO I

LA DETENZIONE DOMICILIARE NEL QUADRO DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

di *Maria Gaspari*

1. Evoluzione normativa

La materia penitenziaria, in passato interamente devoluta alla disciplina contenuta nel regolamento per gli istituti di prevenzione e pena risalente al 1931 (r.d. 18 giugno 1931, n. 787), solo con l'ordinamento penitenziario viene per la prima volta regolata con legge (legge 26 luglio 1975, n. 354).

Nell'originaria formulazione datane dal legislatore, l'ordinamento penitenziario prevedeva, nel titolo dedicato alle misure alternative, solo l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la liberazione anticipata.

Le richieste di misure potevano inoltre essere presentate solo da soggetti in stato di detenzione in carcere o ristretti in misura di sicurezza detentiva.

La prima ipotesi di concessione di una misura alternativa dalla libertà fu introdotta dalla legge n. 297/1985, ma solo nei confronti del condannato tossicodipendente o alcooldipendente che intendesse iniziare o proseguire un programma terapeutico, con obbligo per il pubblico ministero di non emettere l'ordine di carcerazione o, se questo fosse stato già emesso, di sospenderlo fino alla decisione nel merito rimessa alla magistratura di sorveglianza.

Il precedente immediato della fattispecie penitenziaria è rappresentato dagli arresti domiciliari, per la prima volta entrati a far parte del codice di procedura penale con la legge 28 luglio 1984, n. 398.

Con l'introduzione nel sistema penale degli arresti domiciliari, venne però ben presto ad evidenziarsi l'incongruenza della situazione del soggetto ammesso alla misura suddetta in prossimità della commissione del reato, in quanto ritenuta dal giudice della cognizione idonea a contenerne la pericolosità sociale, il quale però, al passaggio in giudicato della sentenza, doveva, senza che nulla

avesse contribuito a mutare il giudizio di pericolosità, essere tradotto in carcere, con un inspiegabile peggioramento della sua condizione.

La detenzione domiciliare ha visto dunque la luce nell'ordinamento penitenziario anche per porre rimedio a situazioni di tal genere, oltre che per ampliare il ventaglio delle misure alternative al carcere.

Essa è stata così introdotta nel novero delle misure alternative alla detenzione dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, meglio nota come "legge Gozzini", intervento normativo che ha innovato profondamente l'impianto della legge originaria di ordinamento penitenziario prevedendo la possibilità di concessione delle misure dalla libertà, *sempréché*, ovviamente, la pena da eseguirsi fosse contenuta nei limiti previsti per l'accesso ad esse, su istanza del condannato e con obbligo da parte del pubblico ministero di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione sino alla decisione della magistratura di sorveglianza.

La misura nasce con finalità prevalentemente umanitarie ed assistenziali in quanto rivolta a tutelare situazioni costituzionalmente rilevanti, in particolare la maternità e la salute.

L'aggravarsi del fenomeno della criminalità organizzata nei primi anni novanta ha fatto in seguito registrare un'inversione di tendenza e così, dagli interventi volti all'ampliamento dei benefici penitenziari, si è arrivati ad una serie di interventi di maggior rigore, finalizzati all'introduzione di limiti e preclusioni per l'accesso ai benefici suddetti da parte degli autori di reati ritenuti di particolare allarme sociale.

Della sterzata rigoristica in materia, sono espressione la legge 19 marzo 1990, n. 55, intitolata "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale" e, in particolare, la legge 12 luglio 1991, n. 203, specificatamente intitolata "Divieto di concessione di benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti", con la quale è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 4 *bis* o.p., norma che può essere definita il cardine della materia dei benefici penitenziari, in quanto ne condiziona l'accesso, in alcuni casi precludendolo in assoluto, salvo che il condannato decida di collaborare con la giustizia, in altri casi ritardandone la concessione, mediante la previsione di un'elevazione dei limiti di pena.

Introdotta nella sua versione originaria dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, contenente provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito con modificazioni nella citata legge n. 203/1991, l'art. 4 *bis* è stato subito dopo riformato con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306 il quale ha previsto la collaborazione utile con la giustizia come *condicio sine qua non* per l'accesso ai benefici da parte dei condannati per reati di c.d. prima fascia; in seguito è stato modificato da una serie di novelle legislative che ne hanno mutato da un lato

l'architettura, dall'altro ne hanno ampliato l'ambito di operatività, fino alla riformulazione di ampio respiro operata con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in materia di atti persecutori, – che ha conferito alla disposizione l'attuale fisionomia, introducendo anche una terza fascia di reati ostativi, rappresentata da delitti a carattere sessuale, per i quali la concessione dei benefici è subordinata agli esiti dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente almeno per un anno.

Dello stesso anno, in coerenza con la politica di incentivazione alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, in quanto anch'essa utilizzata come strumento di lotta alla criminalità organizzata, è la legge n. 8, la quale introduce una normativa speciale per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, la quale, nella sua formulazione originaria particolarmente attenta al profilo tutorio, e meno a quello premiale, prevedeva all'art. 13 *ter* presupposti applicativi della detenzione domiciliare del tutto peculiari, normativa in seguito profondamente modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, la quale ha abrogato l'art. 13 *ter* suddetto e introdotto la nuova e attuale disciplina all'art. 16 *nonies*.

Ad invertire la rotta del rigore ed a ricondurre il sistema penitenziario sulla via del favore nei confronti dei benefici penitenziari è intervenuta la legge 27 maggio 1998, n. 165, c.d. “legge Simeone”, con il fine espressamente dichiarato di fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario¹; si è trattato invece di un intervento molto discusso, da alcuni visto anche in contrasto con la finalità rieducativa voluta dalla Costituzione, da altri invece una riforma volta a favorire i soggetti pienamente integrati nel tessuto sociale ed a riservare ulteriormente la pena detentiva solo agli strati sociali più deboli.

La nuova legge ha di fatto potenziato la possibilità di accesso alle misure alternative: ha ampliato il campo di applicazione della affidamento in prova consentendo l'accesso ad esso senza necessità di preventiva osservazione del condannato in ambito inframurario; con specifico riferimento alla detenzione domiciliare, ha elevato il limite massimo di pena per l'accesso ad essa da tre a quattro anni, ha eliminato il requisito dell'allattamento per la concessione della detenzione domiciliare alle madri e l'ha estesa al padre esercente la patria potestà; ha introdotto la detenzione domiciliare generica di cui all'art. 47 *ter comma 1 bis* o.p. e l'ipotesi della detenzione domiciliare in luogo del differimento, nonché l'applicazione provvisoria della misura da parte del magistrato di sorveglianza. Significative novità hanno riguardato anche il regime di semilibertà e la sospensione dell'ordine di esecuzione, disposta automaticamente dal pubblico ministero

¹ M. D'Onofrio, M. Sartori, *Le misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, 2004, p. 11.

quando la pena da eseguire non sia superiore ad anni tre, con previsione del termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza da parte dell'interessato.

Con l'intervento legislativo del 1998, la detenzione domiciliare viene dunque a connotarsi di nuove finalità, prima fra tutte la riduzione del sovraffollamento carcerario.

Nell'evoluzione successiva della normativa, si è confermata la tendenza ad un sempre maggiore ricorso alla misura della detenzione domiciliare, tanto che "si può oggi parlare di un vero e proprio sistema di esecuzione penale domiciliare"².

La legge 12 luglio 1999, n. 231 ha previsto la detenzione domiciliare in favore dei condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficit immunitario, introducendo l'art. 47 *quater*.

La legge 8 marzo 2001, n. 40 ha introdotto la detenzione domiciliare speciale per le detenute madri e dei padri, in caso di morte o di impossibilità da parte della madre (art. 47 *quinqües*), disciplina riformata con il successivo intervento operato con legge 21 aprile 2011, n. 62³.

L'*escursus* normativo favorevole alla misura in rassegna prosegue con la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. *ex Cirielli*), nota anche in ragione delle specifiche preclusioni per l'accesso alla misura previste nei confronti dei condannati recidivi reiterati, la quale ha introdotto l'ulteriore ipotesi di detenzione domiciliare nei confronti dell'ultrasettantenne non recidivo, condannato per reati generici, senza limiti di pena (art. 47 *ter* comma 01).

Un ulteriore ampliamento dell'istituto è stato infine realizzato con la legge 26 novembre 2010, n. 1999, contenente "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno", sebbene sotto le malcelate spoglie di un beneficio di natura diversa, ma che invece della detenzione domiciliare condivide tutte le caratteristiche strutturali, da essa distinguendosi solo per le modalità di accesso, beneficio introdotto con durata provvisoria di un anno, in seguito prorogata per un anno ed infine stabilizzato nel 2013⁴.

² M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 2010, p. 313.

³ Nell'ambito del progressivo ampliamento dei presidi previsti a tutela del rapporto tra condannate madri e figli minori, si colloca altresì la recentissima sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 bis o.p., comma 1, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 *quinqües* e la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 *ter*, comma 1, lett. a) e b) o.p.

⁴ Art. 3, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10.

All'origine introdotta con finalità essenzialmente umanitarie ed assistenziali, i successivi interventi del legislatore hanno così ampliato notevolmente il campo di applicazione della detenzione domiciliare, accentuandone da una parte le caratteristiche originarie, ma anche e soprattutto sottolineando la valenza deflativa dell'istituto⁵ ed oggi essa costituisce una modalità di esecuzione della pena prevista per una pluralità di ipotesi eterogenee ed in parte non riconducibili a condizioni soggettive del condannato⁶.

Come appare inoltre evidente, essa ha assunto nel tempo un ruolo via via più significativo rispetto al momento della sua introduzione, divenendo oggi la misura utilizzata dal legislatore in via principale, soprattutto per la realizzazione di una politica deflativa del sovraffollamento carcerario in relazione a pene, o residui di pena, medio brevi⁷.

2. Natura giuridica

Della natura giuridica della detenzione domiciliare si è molto discusso, soprattutto in dottrina, e non a torto.

Il legislatore, come già evidenziato, ha introdotto originariamente la misura in esame con finalità umanitarie e assistenziali e ne ha in seguito ampliato l'ambito di operatività per perseguire esigenze di politica deflativa, senza però mai preoccuparsi di prevedere prescrizioni a contenuto rieducativo o risocializzante, tanto da essersi limitato a richiamare le prescrizioni proprie di una misura cautelare (art. 284 c.p.p.) che nulla possono avere di rieducativo, proprio perché concepite per una persona che non è stata ancora condannata e, pertanto, potrebbe essere innocente.

La dottrina maggioritaria ha per lungo tempo classificato solo l'affidamento in prova al servizio sociale e la liberazione condizionale come misure alternative in senso proprio, mentre ha ritenuto la detenzione domiciliare ed il regime di semilibertà "*strumenti di diversificazione alternativa all'esecuzione delle sanzioni penali*"⁸.

È stato osservato che essa, "*benché inserita nel capo VI della legge penitenziaria tra le misure alternative alla detenzione, si caratterizza per l'assenza di qualunque finalità rieducativa, configurandosi piuttosto come modalità alter-*

⁵ L. Cesaris, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, Tomo I, Cedam, 2011, p. 677.

⁶ Sentenza C. Cost. n. 350 del 10 dicembre 2003.

⁷ M. Pavarini, *Codice Commentato dell'Esecuzione Penale*, UTET, 2002, p. 129.

⁸ M. Canepa, S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 2010 p. 242.

nativa di esecuzione della pena”; ne è stata sottolineata inoltre la rilevante carica afflittiva nonché la funzione prettamente custodialistica, in quanto priva di elementi che assumano valenza promozionale dei comportamenti del condannato verso il reinserimento sociale⁹; è stato altresì ritenuto che essa costituisca “un caso limite tra la condizione carceraria e la misura alternativa”¹⁰.

Ciò in ragione dell’assenza di qualunque valenza risocializzante della detenzione domiciliare “eccettuata quella, certo non trascurabile, di evitare gli effetti desocializzanti del carcere” e dell’assenza di requisiti di natura soggettiva per la sua concessione, eccettuato quello generale previsto dall’art. 4 bis o.p. previsto per i condannati per particolari delitti e comunque valido indistintamente per tutte le misure alternative¹¹.

Tuttavia, nell’applicazione pratica, la detenzione domiciliare, al di là delle intenzioni del legislatore e del tenore letterale delle norme, si è via via rivestita sempre più di contenuti di natura risocializzante mediante l’imposizione di prescrizioni, non solo a carattere negativo, ma anche positivo, finalizzate alla rieducazione del condannato. Essa costituisce inoltre molto spesso una misura intermedia, applicata in ragione dei progressi conseguiti nel corso del trattamento, prima dell’applicazione della misura più ampia dell’affidamento in prova, in ossequio al principio di gradualità cui si ispira la giurisdizione rieducativa¹².

L’indirizzo interpretativo seguito infatti dalla giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale sia della Corte di Cassazione, è stata da subito costante nel riconoscimento alla detenzione domiciliare della componente rieducativa, proprio in virtù del carattere impresso alla pena dall’art. 27 della Costituzione¹³.

E così la Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 422 del 1999, successiva all’ampia riforma realizzata con la legge n. 165 del 1998, ha evidenziato che l’istituto della detenzione domiciliare “ha assunto quindi aspetti più vicini e congrui alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento sociale della pena, non essendo più limitato alla protezione dei “soggetti deboli” prima previsti come destinatari esclusivi della misura, ed essendo applicabile in tutti i casi di condanna a pena non superiore a due anni (anche se residuo di maggior pena), purché idoneo ad evitare il pericolo o di recidiva”. “La stessa detenzione domiciliare concessa “d’ufficio” al condannato che ne abbia titolo non soltan-

⁹ M. Pavarini, *op. cit.*, p. 129.

¹⁰ M. Canepa, S. Merlo, *op. cit.* p. 335.

¹¹ L. Cesaris, in , V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, *Ordinamento Penitenziario Commentato*, Cedam, 2006, p. 206.

¹² G.M. Pavarin, *Misure alternative alla detenzione*, a cura di F. Fiorentin, Giappichelli, 2012, p. 249.

¹³ G.M. Pavarini, *op. cit.*, p. 248.

to non è in contrasto, ma piuttosto realizza lo scopo rieducativo di cui all'art. 27 Cost.”

Con ordinanza n. 532 del 2002 la Corte ha nuovamente affermato che la detenzione domiciliare è una “misura alternativa che presuppone l'esecuzione della pena” e che essa assume connotazioni del tutto peculiari, “avuto riguardo ai profili polifunzionali che la caratterizzano”.

Con la sentenza n. 350 del 10 dicembre 2003, pronunciandosi per l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 *ter*, comma 1, lett. a) della legge 26 luglio 1975, n. 354 – nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dal comma 1, lett. b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante – ha inoltre evidenziato che “la detenzione domiciliare, contraddistinta all'origine da finalità prevalentemente umanitarie ed assistenziali, ha visto, attraverso i successivi interventi del legislatore, ampliare notevolmente il proprio ambito di applicazione e costituisce ora una modalità di esecuzione prevista per una pluralità di ipotesi, fra loro eterogenee e, in parte, sganciate dalle condizioni soggettive del condannato”.

Sulla stessa scia la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato da tempo che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato¹⁴.

Del resto, la detenzione domiciliare non costituisce oggetto di un diritto in presenza delle condizioni previste dall'art. 47 *ter* o.p. per la sua applicazione, ma essa, al contrario, è sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito, il quale dovrà valutare non solo l'effettiva ricorrenza o meno di una o più delle condizioni predette, ma anche, ove tale valutazione dia esito positivo, la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un'effettiva espiazione della pena inflitta, tenendo conto delle molteplici finalità di quest'ultima che sono, al tempo stesso, afflittive, preventive e recuperatorie¹⁵.

Le prescrizioni inoltre che sono impartite dal Tribunale di Sorveglianza ben possono avere un contenuto risocializzante, non limitandosi pertanto ad una regolamentazione “In negativo”, cioè fatta di esclusivi divieti¹⁶.

La concedibilità della liberazione anticipata anche al detenuto domiciliare, inoltre, conferma ulteriormente la natura di misura alternativa, in quanto bene-

¹⁴ Cass. Sez. I 30 gennaio 1995, n. 542; Cass. Sez. I 19 dicembre 1997, n. 7189; Cass. Sez. I 19 ottobre 1999, n. 5715; Cass. Sez. I 30 gennaio 1995, n. 542.

¹⁵ Cass. Sez. I 24 ottobre 1996, n. 5523.

¹⁶ G.M. Pavarin, *op. cit.*, p. 246.

fico che ha come presupposto proprio la partecipazione all'opera di rieducazione.

Non appaiono pertanto convincenti le perplessità prospettate dalla dottrina medesima in ordine alla mancanza di parametri di valutazione sulla base dei quali giudicare in ordine alla partecipazione all'opera di rieducazione del detenuto domiciliare, in quanto non sottoposto ad alcun programma di trattamento e stante l'assenza di finalità rieducativa della misura, e tanto da finire per configurare il beneficio in oggetto come premio immeritato e fonte di disparità di trattamento¹⁷.

Di diverso avviso è stata infatti la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 32 del 1989, ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 54 o.p. non dà luogo a disparità di trattamento, in quanto anche la detenzione domiciliare è pena alternativa caratterizzata dalla soggezione a prescrizioni limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale, proprio al fine di garantire la finalità rieducativa della pena.

In definitiva, nonostante le perplessità ancora esistenti in dottrina, non sembra possa dubitarsi come la detenzione domiciliare rappresenti una misura alternativa alla detenzione¹⁸.

Se la pena ha finalità rieducativa per dettato costituzionale, detta finalità non può essere mai disattesa, qualunque sia la sua modalità di esecuzione.

3. Le preclusioni

La detenzione domiciliare, così come l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le altre misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario, soggiace alle preclusioni che sono previste in via generale dall'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario, norma cardine in materia di benefici penitenziari introdotta con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ed in seguito più volte modificata fino alla riformulazione di ampio respiro operata con il d.l. n. 11 del 2009 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in materia di atti persecutori, – che le ha conferito l'attuale fisionomia, norma che ha sostanzialmente introdotto un doppio binario per l'accesso ai benefici suddetti da parte dei condannati per reati di particolare allarme sociale e che perciò si presumono socialmente pericolosi.

¹⁷ L. Cesaris, *op. cit.*, p. 644.

¹⁸ G.M. Pavarin, *op. cit.*, p. 245.